

**COMUNE DI CIGLIANO**

Provincia di Vercelli

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 27 del 26/07/2014**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI
(TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2014.**

Il giorno 26/07/2014 alle ore 08.30 nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA e in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

All'appello risultano:

PRESENTI	ASSENTI
1) Rigazio Anna	1) Corgnati Giovanni
2) Filippi Bruna	2) Bertotto Stefano
3) Castelli Gianni	
4) Bobba Roberto	
5) Grigolo Emiliano	
6) Autino Livio	
7) Cena Giovanni Rocco	
8) Germano Livio	
9) Beltrame Donatella	
10) Civati Fernanda	
11) Saggio Claudia	
Totale presenti 11	Totale assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Michelangelo La Rocca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Rigazio Anna assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 12 dell'ordine del giorno.

Deliberazione CC n. 27 del 26/07/2014 - PROPOSTA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2014.

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

TENUTO conto che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che la TASI è disciplinata nei commi da 669 a 681 della Legge 27/12/2013 n. 147 e successive modifiche e/o integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 682, della Legge 147/2013 e s.m.i. in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;

VISTO che l'art. 1, comma 669 della Legge 147/2013 e s.m.i., prevede che "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli";

VISTO il comma 671 in base al quale "La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669";

RICHIAMATO

· l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

· l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n.448 del 28/12/2001 in base al quale "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

· il D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014 n. 68, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 31/07/2014;

- il D.M. del 18/07/2014 che ulteriormente differito al 30 Settembre 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

· l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

· l'art. 1, comma 683, il quale prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede:

· all'art. 1, comma 675, che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

· all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

· all'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

· all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

· all'art. 1, comma 688, modificato dal D.L. n. 16/2014 convertito con Legge 02/05/2014 n. 68, che per la TASI, sono previste le stesse date di versamento già previste per l'IMU;

· All'art. 1, comma 688, modificato dall'art. 4 comma 12 quater, del D.L. 24.04.2014 n. 66 convertito in legge 23.06.2014 n. 89, che «A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

VISTO l'art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 16 del 6/03/2014, con il quale si è aggiunto al comma 677 citato il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201, del 2011";

APPURATO che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, in base al comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi come da prospetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 111 del Regolamento per l'applicazione della I.U.C. in base al quale "Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo calcolato applicando le aliquote stabilite dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo; il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo".

RITENUTO pertanto necessario e indispensabile, per le motivazioni sopra esposte, di stabilire per l'anno 2014 le seguenti aliquote:

- 1) aliquota base della TASI nella misura del 2,50 per mille;
- 2) aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito con Legge 26/02/19947, n. 133, con l'annotazione di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 678 della legge 27.12.2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- di stabilire per l'anno 2014 le seguenti aliquote:

- 1) aliquota base della TASI nella misura del 2,50 per mille;

- 2) aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito con Legge 26/02/19947, n. 133, con l'annotazione di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 678 della legge 27.12.2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;
1. di dare atto che in base all'art. 117 del regolamento della I.U.C., nel caso di immobile adibito ad abitazione principale, a favore del possessore ed utilizzatore dell'immobile trova applicazione una detrazione pari ad € 50,00 per ogni figlio, di età non superiore a 26 anni, che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile che costituisce abitazione principale dei genitori. L'importo della maggiorazione si calcola in misura proporzionale al periodo in cui persiste la condizione che ne dà diritto, per cui fino al compimento del 26° anno di età. Ai fini del computo della maggiorazione per un intero mese è necessario che il figlio nasca entro il 15° giorno del mese stesso; dal 16° in poi ai fini della detrazione il mese di nascita non verrà preso in considerazione, ma la stessa comincerà a decorrere dal mese successivo. Allo stesso modo si procederà al calcolo del mese di compimento del 26° anno di età. Per godere di tale maggiorazione non è necessario che il figlio sia fiscalmente a carico dei genitori. L'importo complessivo di tale maggiorazione non può comunque essere superiore ad euro 400.
- Di dare atto del rispetto del limite stabilito dall'art. 1 comma 677 della Legge 27.12.2013 n. 147 e ss.mm.ii;
 - Di dare atto che in base all'art. 111 del regolamento "Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo calcolato applicando le aliquote stabilite dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo; il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo".
 - Di dare atto che i costi per i servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI, che verranno coperti nella misura del 85,17%, con una previsione di gettito pari ad € 662.000,00, come da prospetto allegato;
 - Di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), come componente della nuova IUC;
 - Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014.

Il/La sottoscritto/a, Livio Autino, Amministratore, propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE
F.to Livio Autino


PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Alessandro Andreone

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Alessandro Andreone



Deliberazione CC n. 27 del 26/07/2014 - DISCUSSIONE, VOTAZIONE E DISPOSTO
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2014.

Udita la relazione del Sindaco Anna Rigazio che illustra la proposta per il cui testo integrale si fa rinvio alla registrazione audio della seduta;

Udito l'intervento dell'Assessore al bilancio Livio Autino per il cui testo integrale si fa rinvio alla registrazione audio della seduta;

Lo stesso Assessore al bilancio Livio Autino sofferma la propria attenzione sui servizi interessati dalla nuova tassa, sulla copertura dei loro costi che è pari all'85%, sulla compartecipazione al pagamento della stessa anche da parte degli inquilini anche se gli alloggi in affitto a Cigliano non sono molto diffusi;

Udito l'intervento del Consigliere Comunale Cena Giovanni Rocco che chiede di inviare ai contribuenti il bollettino precompilato una volta che si sarà stabilizzata la situazione dei tributi locali;

Il Sindaco Anna Rigazio, gli Assessori Livio Autino, Gianni Castelli e Bruna Filippi concordano tutti sulla proposta del Consigliere Cena perché il contribuente non dovrebbe avere la preoccupazione di quanto e quando pagare.

Successivamente il Presidente indice la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta di deliberazione;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli 11, contrari 0 e astenuti 0 espressi in forma palese;

D E L I B E R A


di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli 11, contrari 0 e astenuti 0 espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs 18/08/2000 n. 267




Elenco servizi indivisibili e relativi costi ai fini della determinazione della copertura TASI
ANNO 2014

Servizio	Riferimento Bilancio	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Previsioni 2014
1) Pubblica sicurezza e vigilanza	Servizi: 03.01	148.412,63	136.366,64	124.950,00
2) Cultura e tutela beni culturali	Servizi: 05.01, 05.02	121.975,84	87.619,84	98.500,00
3) Manutenzione stradale	Servizi: 08.01	54.336,58	39.817,02	44.200,00
4) Gestione verde pubblico	Servizi: 09.06	22.696,85	22.443,10	28.300,00
5) Pubblica illuminazione	Servizi: 08.02	221.500,00	251.499,99	246.500,00
6) Protezione civile	Servizi: 09.03	1.947,69	2.184,27	4.500,00
7) Servizi socio-assistenziali	Servizi: 10.04	169.365,02	150.895,08	209.500,00
8) Servizio cimiteriale	Servizi: 10.05	12.730,79	18.139,95	20.800,00
		752.965,40	708.965,89	777.250,00

COPERTURA PERCENTUALE PREVISTA 85,17

GETTITO PREVISTO TASI 2014 662.000,00



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Rigazio Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michelangelo La Rocca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione;

× Viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 30 lug. 2014 e per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, Reg. Pubbl. n. 602/2014.

× E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno _____ e per giorni _____ ai sensi di Legge.

Addì 30 lug. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michelangelo La Rocca

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA il _____ ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michelangelo La Rocca

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Cigliano li 30 lug. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Michelangelo La Rocca
